
RCF GROUP S.P.A.
REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Articolo 1.) *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di RCF Group S.p.A. (la “**Società**”).

Articolo 2.) *Presidente*

Ai sensi dello Statuto, l’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l’assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dall’Amministratore Delegato ovvero da altra persona designata dall’assemblea (il “**Presidente**”).

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente adottando – nel rispetto della legge applicabile e dello Statuto – le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 3.) *Verifica della legittimazione all’intervento*

Possono partecipare all’assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto (nel seguito i “**Partecipanti**”).

Fatta salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, l’identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all’assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa con congruo anticipo rispetto all’orario della riunione indicato nell’avviso di convocazione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società fornisce ai Partecipanti appositi contrassegni ai fini del controllo e dell’esercizio del voto.

Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.

I Partecipanti che, dopo l’ammissione in assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

Articolo 4.) *Ulteriori partecipanti*

Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società

del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare.

Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola assemblea.

Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Articolo 5.) Poteri del Presidente

Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.

Il Presidente può consentire, nei limiti di quanto previsto in Statuto, l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può essere coadiuvato da scrutatori (anche non soci); può utilizzare personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

Articolo 6.) Verbalizzazione

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione (il "**Segretario**").

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di Segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.

Il Segretario può a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia e, previo consenso del Presidente, avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per suo personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Articolo 7) Rinvio e sospensione

Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo, ne viene data comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale votante rappresentato in assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Articolo 8) *Apertura dei lavori*

In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che, ai sensi di legge e di Statuto, abbiano richiesto l'integrazione delle materie da trattare in assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

Articolo 9) *Ordine del giorno*

Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.

È sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente nominati.

Articolo 10) *Discussione*

Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'assemblea.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, determina in apertura di riunione il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Tale previsione trova applicazione anche in ipotesi di discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno.

Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi, il Presidente ha facoltà di togliere la parola a chi se ne sia reso responsabile e, nei casi più gravi, di disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.

Articolo 11) *Interventi nella discussione*

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.

I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

Possono altresì intervenire nella discussione i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Articolo 12) Proposte di deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto.

Il Presidente verifica la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

Articolo 13) votazione

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

Il Presidente stabilisce l'ordine di votazione delle proposte sui diversi argomenti e le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici.

Articolo 14) Proclamazione dei risultati

Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio di eventuali scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.

Articolo 15) *Modificazioni*

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'assemblea ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.

Articolo 16) *Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.